

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ARMONIA"



Via Michelangelo, 26/A – San Marzano di San Giuseppe (TA)

C.F. 90175090738 P.IVA 02693470730

VERBALE ASSEMBLEA SOCI n. 5/2025

Del 02/12/2025

L'anno 2025 il giorno 02 del mese di dicembre alle ore 16,00, presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea dei soci dell'Associazione di promozione sociale "ARMONIA", in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D. lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche
2. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'assemblea il Sig. Demaggio Cosimo e chiama a fungere da segretario la Sig.ra Marinotti Francesca.

Il Presidente, constatato che l'assemblea è stata regolarmente convocata con le modalità previste dello Statuto, con regolare avviso pubblico all'albo della sede, contenente l'o.d.g, l'ora ed il luogo, che sono presente n. 12 Soci (Demaggio Cosimo, Gallo Anna Maria, Marinotti Francesca, De Maggio Giuseppe, Marinotti Luciano, Pichierri Michele, Monte Cosimo, Pichierri Marco, Altamura Domenico, Ragazzo Rosario, Marinotti Chiara, Demaggio Federica).

dichiara

che l'assemblea è regolarmente costituita per la sua validità, per deliberare e discutere sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'assemblea dei soci per esaminare e approvare le modifiche da apportare allo statuto in virtù di quanto all'oggetto.

Si da lettura delle modifiche apportate allo Statuto, a conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato. L'Assemblea con voto favorevole di tutti i presenti, delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente verbale e Statuto. Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto. Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18:10, previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI TARANTO

atto registrato il 19 DIC 2025 serie 3 al N° 1395

imposte liquidate per € 200.00 per n° 1 anni

IL FUNZIONARIO
Domenico SANTORO
firma su delega del Direttore Provinciale



Statuto

dell'associazione culturale musicale denominata:
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ARMONIA"–

Sommario

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1: Costituzione e durata
- Articolo 2: Disposizioni
- Articolo 3: Oggetto e scopo

TITOLO II: SOCI

- Articolo 4: Ammissione
- Articolo 5: Adesione
- Articolo 6: Perdita della qualità di Socio
- Articolo 7: Recesso - Esclusione
- Articolo 8: Lavoratori - Simpatizzanti – Volontari

TITOLO III: ORGANI

- Articolo 9: Organi
- Articolo 10: Composizione dell'Assemblea
- Articolo 11: Convocazione
- Articolo 12: Oggetto delle delibere assembleari
- Articolo 13: Validità dell'Assemblea
- Articolo 14: Il Consiglio Direttivo
- Articolo 15: Il Presidente e il Consiglio Direttivo
- Articolo 16: L'Organo di controllo
- Articolo 17: Revisore legale dei Conti

TITOLO IV: PATRIMONIO E BILANCIO

- Articolo 18: Patrimonio
- Articolo 19: Contributi
- Articolo 20: Erogazioni, donazioni e lasciti
- Articolo 21: Rendiconto annuale, scritture contabili e libri sociali

TITOLO V: RESPONSABILITA'

- Articolo 22: Assicurazione degli associati
- Articolo 23: Convenzioni

DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 24: Scioglimento
- Articolo 25: Modifica dello statuto
- Articolo 26: Legge applicabile e foro di competenza



Statuto

dell'associazione culturale musicale denominata: ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ARMONIA" –

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Costituzione e durata

1. È stata costituita in data 14.01.2008 l'Associazione Culturale Musicale "Armonia" che con decorrenza 29.11.2022; in ossequio alla normativa vigente, si denomina **ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ARMONIA"** – ex d.lgs. 105/2018.
2. L'associazione ha sede legale in San Marzano di San Giuseppe (Ta) alla Via Michelangelo 26/A ed ha durata illimitata.

Articolo 2: Disposizioni

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli dal 14 al 24 del Codice civile, dalla Legge 117/2017 con integrazioni al D.lgs. 105/2018 nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti del terzo settore senza fine di lucro e/o di utilità sociale.

Articolo 3: Oggetto e scopo

1. L'Associazione di promozione sociale "Armonia" - Lizzano, quale partecipazione, solidarietà e pluralismo, persegue il bene comune, concorre ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale favorendo l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e tende a valorizzare il potenziale di crescita e occupazione lavorativa. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art 5, comma 1, del codice del terzo settore indicate alle lettere: d, f, i, j, k, l, m, o, v,
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

2. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati, ma potrà assumere o ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'associazione. Realizza i propri scopi con le seguenti attività:
- a) Lo studio e l'approfondimento della musica anche con finalità di solidarietà sociale nonché la promozione di attività ricreative e culturali.
 - b) Formare i giovani nelle discipline musicali;
 - c) Riconoscere ed incentivare le risorse culturali locali, offrendo spazi ed occasioni dove si possa esprimere la propria creatività e confrontare le proprie esperienze;
 - d) Promuovere, organizzare, anche con il supporto di terzi o per conto di terzi, produrre e gestire iniziative e attività culturali nel campo della musica, anche collaterali a feste religiose o civili, atte a consentire una più elevata qualità della vita;
 - e) Valorizzare la cultura musicale, ed in particolare quella legata alla tradizione bandistica, come veicolo di incontro, d'aggregazione e di socializzazione contribuendo a contrastare e prevenire forme di isolamento e disagio sociale;
 - f) Promuovere e gestire attività di tipo didattico, oltre che scambi di informazione, di materiale, di esecuzione con enti pubblici e privati, persone e scuole.
 - g) Gestire per conto terzi il cartellone artistico di altre associazioni musicali/culturali, utilizzandone il nome, lo strumentario, l'archivio e tutto quant'altro necessario allo svolgimento del predetto incarico. I patti e le condizioni di gestione che non dovranno essere contrari alle finalità della associazione di promozione sociale "Armonia", verranno regolati separatamente con apposita convenzione.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre collaborare con Enti, Federazione ed Associazioni e stipulare convenzioni a carattere nazionale ed internazionale di cui condivide finalità e metodi mantenendo la propria autonomia.

L'Associazione potrà procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati nazionali ed esteri.

L'Associazione potrà, inoltre, nei limiti previsti dalla legge, aprire e chiudere conti correnti bancari di pagamento, effettuare operazioni mobiliari ed immobiliari, accettare finanziamenti, elargire contributi, contrarre mutui, assumere partecipazioni in società, associazioni, consorzi e cooperative.



TITOLO II: SOCI

Articolo 4: Ammissione

Vengono ammessi come associati ordinari coloro i quali intendano collaborare al raggiungimento dello scopo sociale.

Articolo 5: Adesione

1. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
2. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo, dichiarando di voler partecipare alla vita associativa, condividere gli scopi istituzionali, accettare senza riserve lo Statuto, rispettare i regolamenti interni dopo che saranno deliberati.
3. Per divenire socio ordinario occorre presentare domanda di ammissione al consiglio direttivo, l'esame e il conseguente accoglimento della domanda sono demandati alla competenza dell'Organo Amministrativo. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.
4. Il rigetto della domanda di iscrizione dev'essere comunicata per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 gg. In questo caso l'aspirante socio entro 60 gg. ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.
5. L'associato ha il diritto di partecipare con diritto di voto alle assemblee. Ciascun associato ha un voto.
6. Essi possono essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti preventivamente fissati dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea.

Articolo 6: Perdita della qualità di Socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso morosità nel pagamento associativa oltre i due anni e per esclusione. In caso di esclusione il socio può chiedere all'organo amministrativo che sia investita sull'argomento l'assemblea dei soci.

Articolo 7: Recesso - Esclusione

1. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la volontà di recedere; tale recesso ha efficacia dalla data di accettazione da parte del Consiglio Direttivo, sono tenuti, comunque al versamento della quota per l'anno in corso.
2. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento delle contribuzioni obbligatorie (quote associative e quant'altro previsto dal consiglio direttivo) e il pagamento della tessera il socio può essere escluso;
3. Quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione o assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'associazioni o tali da lederne l'onorabilità, il decoro e il buon nome.
4. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo a maggioranza dei suoi membri.
5. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento; questo deve contenere le motivazioni che hanno indotto l'organo competente a deliberare l'esclusione.
6. I soci esclusi potranno contro il provvedimento di esclusione, fare ricorso all'assemblea entro 60 giorni, l'Assemblea dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Articolo 8: Lavoratori - Simpatizzanti – Volontari

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.
2. Sono riconosciuti in qualità di simpatizzanti (o sostenitori) tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione. Il numero degli iscritti all'associazione è illimitato.
3. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

TITOLO III: ORGANI

Articolo 9: Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

L'Assemblea degli associati;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente.

2. L'opera prestata dai componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio Dei Revisori è gratuita; spetta comunque il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio della carica. Modalità e termini della quantificazione delle indennità e dei rimborsi spese saranno definiti in specifico regolamento.

Articolo 10: Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'Organo Sovrano.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Articolo 11: Convocazione

La convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata in forma scritta con qualunque mezzo (lettera, e-mail, fax, consegna breve mani) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, almeno dieci giorni prima del giorno previsto. Deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data e l'ora ed il luogo della prima convocazione nonché il giorno e l'ora ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea. È presieduta dal Presidente o nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente. Il Presidente nomina un segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmando insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di intervenire in assemblea.

L'assemblea ordinaria è convocata:

- a) almeno una volta l'anno,
- b) entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio

L'assemblea ordinaria e straordinaria è convocata:

- c) ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo,
- d) ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno,
- e) quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti,
- f) da almeno 1/3 dei Consiglieri oppure dal Collegio del Revisore dei conti

Articolo 12: Oggetto delle delibere assembleari

L'Assemblea dei soci:

- a) provvede alla elezione del Consiglio Direttivo;
- b) approva il bilancio consuntivo;
- c) approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- d) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- e) approva l'eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- f) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- g) delibera in ordine al diniego di ammissione e di esclusione del socio;
- h) procede eventualmente alla nomina e revoca dei componenti dell'Organo di Controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- i) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- j) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;



- k) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- l) delibera sulle proposte di modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto associativo

Articolo 13: Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti. Gli aderenti possono delegare esclusivamente un altro socio a rappresentarli in Assemblea, ma ogni socio potrà avere, al massimo, due deleghe. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti (in proprio o per delega).
2. Delle riunioni dell'assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
3. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
4. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa annuale, se prevista.
5. Ogni socio ha diritto ad un voto.
6. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno due decimi dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene sempre a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma del Codice civile.
7. E' possibile l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 14: Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di tre e massimo di cinque membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di 3 anni. I membri del consiglio direttivo possono essere rieletti.
2. In ogni caso la elezione della maggioranza dei membri del consiglio direttivo è riservata a soggetti interni alla organizzazione.
3. Possono rivestire la carica di componenti del consiglio direttivo solo i soggetti in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, secondo quanto previsto dall'art. 2387 del c.c.
4. In caso di recesso o decesso di un consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica sino allo scadere del primo consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo convocherà l'assemblea nel primo tempo utili, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo sino alla sua naturale scadenza.
5. Il consiglio nomina nel proprio seno un Vicepresidente e un Segretario ai quali può essere delegata la firma per il compimento di singoli atti o per la gestione di un "progetto annuale" in ambito culturale.
6. Le cariche sociali sono di norma gratuite e potrà essere deliberato il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento delle proprie funzioni, anche in modo forfetario ed onnicomprensivo.
7. Il Consiglio Direttivo si riunisce dietro convocazione del Presidente e su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.
8. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
9. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
10. Delle riunioni del Consiglio Direttivo sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
11. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso procede alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea.

Articolo 15: Il Presidente e il Consiglio Direttivo

1. Il Presidente dell'Associazione di promozione sociale "Armonia" è anche il Presidente del Consiglio Direttivo; questo è eletto dall'assemblea degli associati "Armonia" e dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
2. Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'associazione e la firma sociale. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio può delegare anche il Vicepresidente, o un consigliere delegato; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.
3. Sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al Presidente compete lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione; in merito all'attività compiuta il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo.
4. Solo in casi di necessità e di urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
6. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Associazione.
7. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dal Vicepresidente e dal Segretario, e vengono eletti dall'assemblea dei soci ogni tre anni.

Articolo 16: L'Organo di controllo

Quindi i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art 17: Revisore legale dei Conti

Se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare: o un Revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro; o una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro; o un Collegio dei Revisori dei Conti, i cui membri sono iscritti nell'apposito registro iscritta nell'apposito

registro. Se nominato, il Collegio è composto di tre membri. L'assemblea dei soci provvede alla nomina del Presidente.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

I revisori vigilano sull'amministrazione dell'associazione e sulla regolare tenuta della contabilità.

I revisori si riuniscono almeno ogni tre mesi per il controllo della contabilità, della cassa e della banca. Al termine di ogni riunione, i revisori redigono apposito verbale da trascrivere sul Libro delle deliberazioni del Collegio dei Revisori. Il primo Consiglio dei Revisori dei Conti viene eventualmente nominato in occasione della prima assemblea degli associati.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

TITOLO IV: PATRIMONIO E BILANCIO

Articolo 18: Patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito:
 - a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione;
 - b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a) dalle quote associative se previste, dai contributi straordinari degli associati;
 - b) da contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato, di attività aventi finalità culturali in conformità ai fini istituzionali;
 - c) da contributi rivenienti da partecipazioni ad eventi culturali e musicali;
 - d) da raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazioni.
3. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.
4. Le somme versate per le tessere sociali e le quote annuali di adesione all'associazione e le quote straordinarie rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.



Articolo 19: Contributi

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione, se prevista, il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea; Il contributo associativo è intrasmissibile.

Articolo 20: Erogazioni, donazioni e lasciti

1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
3. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.
4. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Articolo 21: Rendiconto annuale, scritture contabili e libri sociali

1. Gli esercizi dell'Associazione iniziano il 1° gennaio di ogni anno e terminano al 31 dicembre. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo.
2. Il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso e oltre a rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economico e finanziaria

dell'associazione, con distinzione dell'attività istituzionale rispetto alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

3. Il rendiconto consuntivo dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione, a disposizione degli associati, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione. I soci, riuniti in assemblea, approveranno il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
4. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita redige entro lo stesso termine di approvazione del bilancio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna operazione di raccolta effettuata.
5. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni senza scopo di lucro.
6. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per l'attuazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
7. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il libro dei soci. I libri dell'associazione sono consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'associazione a spese del richiedente.

TITOLO V: RESPONSABILITA'

Articolo 22: Assicurazione degli associati

Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 23: Convenzioni

La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24: Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione dev'essere deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno la metà degli associati.
2. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
3. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'associazione, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.lgs. 117/2017 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 25: Modifiche allo Statuto

Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria da adottarsi, in prima convocazione con il voto favorevole dei 3/4 degli associati, in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno la metà degli associati.



Articolo 26: Legge applicabile e foro di competenza

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
2. Qualsiasi controversia derivante dall'assolvimento degli scopi statutari, convenzioni con terzi o relativi ai rapporti tra soci avrà come foro competente quello del Tribunale di Taranto.

Letto ed approvato nella riunione dell'assemblea degli associati dell'Associazione di Promozione Sociale "Armonia", tenutasi il 02/12/2025.

Il Segretario



Il Presidente dell'Assemblea

